

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA DEGLI ASPETTI OPERATIVI E TECNICI
DI GESTIONE TELEMATICA DELLE CONTABILITA' SPECIALI**

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

VISTA la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti nascenti dall'affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del SIPA stipulato il 9 gennaio 2001 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

VISTO il Protocollo di adesione al SIPA del Ministero dell'Istruzione stipulato il 6 febbraio 2002 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Istruzione;

Visti gli articoli 97 e 106 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007, che prevedono la stipula di un apposito protocollo di intesa per la definizione delle caratteristiche degli ordinativi informatici emessi su contabilità speciali e degli aspetti operativi e tecnici della procedura;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 152284 del 19 febbraio 2009;

tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel seguito denominato "Ragioneria", la Banca d'Italia, nel seguito denominata "Banca", e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel seguito denominato "l'Amministrazione" si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1
Oggetto**

Il presente Protocollo d'intesa e l'Allegato tecnico (di seguito Allegato) che ne costituisce parte integrante disciplinano gli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti da effettuare tramite ordinativi di contabilità speciale di conto corrente (di seguito "ordinativi di contabilità speciale") nell'ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA).
Eventuali modifiche al presente Protocollo d'intesa o all'Allegato sono effettuate mediante scambio di lettere tra la Ragioneria, la Banca e l'Amministrazione.

Articolo 2 **Scambio di dati**

Lo scambio di dati contabili e informativi tra l'Amministrazione e la Banca avviene sulla base delle specifiche contenute nell'Allegato.

Articolo 3 **Ordinativi di pagamento telematici**

I pagamenti sono disposti dai titolari delle contabilità speciali che trasmettono alla Banca, in qualità di tesoriere dello Stato, con le modalità di cui all'Allegato, ordinativi telematici che devono recare i dati previsti dall'Allegato medesimo.

Effettuate le verifiche di cui al successivo articolo 5, la Banca, sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico, finalizza i pagamenti:

- mediante bonifici da accreditare nei conti correnti bancari o postali (ovvero nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari);
- mediante bonifici domiciliati per il pagamento in contanti presso le banche o gli uffici postali;
- in contanti, su presentazione del creditore allo sportello;
- mediante commutazione in vaglia cambiario;
- mediante versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
- mediante regolarizzazione di sospesi di tesoreria.

I pagamenti da eseguire in contanti sono effettuati esclusivamente a favore della persona tenuta a dare quietanza, nominativamente indicata nella disposizione di pagamento. L'identificazione di colui che rilascia quietanza avviene con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di pagamenti di tesoreria.

Articolo 4 **Termini per l'inoltro degli ordinativi di contabilità speciale alla Banca**

I flussi contenenti gli ordinativi di contabilità speciale sono inviati alla Banca, per il tramite del collegamento SPC/RNI.

Gli ordinativi di contabilità giornalmente pervenuti entro le ore 06.00, sono estinti:

- nella stessa giornata, se da commutare in quietanza o versare su conti di Tesoreria;
- il giorno lavorativo successivo, se da pagare in contanti, mediante vaglia cambiario o mediante bonifico urgente trasmesso con l'apposito flusso;
- il terzo giorno lavorativo successivo, se da pagare mediante bonifico ordinario.

Ove gli ordinativi di contabilità speciale riportino una data di esigibilità, gli stessi sono estinti in tale data purché la stessa sia uguale o successiva a quelle sopra indicate per ciascuna modalità di estinzione.

Gli ordinativi di contabilità speciale pervenuti oltre il predetto termine orario sono trattati il giorno lavorativo successivo.

Per il rispetto dei termini di cui sopra, si tiene anche conto, nel caso di pagamenti da finalizzare nel circuito bancario o postale, dei giorni non lavorativi per il sistema TARGET.

Articolo 5 **Controlli della Banca**

Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca effettua controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruità dei dati degli ordinativi di contabilità speciale ad essa trasmessi in via telematica, in modo da garantire l'autenticità e l'integrità dei flussi. Le specifiche per l'effettuazione dei controlli da parte della Banca, le modalità e l'estensione dei controlli medesimi sono descritte nell'Allegato.

La Banca non è tenuta ad altri controlli di tipo amministrativo.

Articolo 6 **Annullamento e rettifiche degli ordinativi di contabilità speciale**

Non sono ammesse modifiche o rettifiche dei dati degli ordinativi. Qualora fosse necessario procedere a modifiche dei dati, l'Amministrazione dispone l'annullamento degli ordinativi medesimi, che viene eseguito dalla Banca se gli stessi non sono stati ancora trasferiti alle procedure incaricate del pagamento, con le modalità previste nell'allegato tecnico.

Articolo 7 **Conto fruttifero**

Sul conto, fruttifero per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 58364 del 6 giugno 2003, viene versato anche l'importo dei bonifici che per motivi tecnici non sia possibile regolare nella stessa data di estinzione degli ordinativi di contabilità speciale. Tale importo viene prelevato all'atto del regolamento dei relativi bonifici.

Articolo 8 **Pagamenti non finalizzati**

Gli importi restituiti a fronte di bonifici, vaglia cambiari e vaglia postali non andati a buon fine e quelli non pagati entro il termine di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2009 n. 152284 sono riaccreditati sulla contabilità speciale di provenienza.

Articolo 9 **Rendicontazione**

La rendicontazione ai titolari delle contabilità speciali dei titoli estinti e dei versamenti eseguiti sulle contabilità medesime è effettuata dalla Banca in via telematica, tramite il canale SPC/RNI. La rendicontazione ha cadenza giornaliera e mensile.


b *AM*

Ai titolari delle contabilità speciali le Tesorerie continuano a trasmettere il mod. 56 T mensile cartaceo.


Roma,

15 MAR. 2010


Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Ragioniere Generale dello Stato



Banca d'Italia
Il Governatore



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
Il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali



N.B.: Il progetto "Smaterializzazione dei titoli di spesa: contabilità speciali" allegato al presente Protocollo può essere consultato presso la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.